REGOLAMENTO (CE) N. 2091/94 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 1994

concernente una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di agli originari di Taiwan o del Vietnam

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 [2], in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio [3] definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 [5], l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'8 agosto 1994 il Regno di Spagna ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio originario di paesi terzi, ad eccezione della Cina; che successivamente sono stati presentati dati suppletivi a complemento della suddetta domanda;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1213/94 [6], modificato dal regolamento (CE) n. 1992/94 [7], il 27 maggio 1994 la Commissione ha adottato una misura di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio originario dalla Cina; consistente nel limitare a 10 000 tonnellate il quantitativo per il quale possono essere rilasciati titoli di importazione fino al 31 maggio 1995, di cui 5 000 al massimo fino al 31 agosto 1994; che è stato necessario sospendere il rilascio dei titoli suddetti dal 2 giugno 1994 al 31 agosto 1994 e quindi, con il regolamento (CE) n. 1992/94, che modifica il suddetto regolamento (CE) n. 1213/94, prevedere un sistema di gestione mensile per il rilascio dei titoli fino al 31 maggio 1995;

considerando che attualmente le domande di titoli d'importazione per l'aglio originario di Taiwan e del Vietnam hanno riguardato un volume di gran lunga superiore a quello tradizionale delle importazioni provenienti dai paesi in questione; che nei primi sette mesi del 1994 i titoli d'importazione rilasciati riguardano un volume totale pari a 21 213 tonnellate, Cina esclusa; che tale quantità rappresenta l'84 % delle importazioni totali, Cina esclusa, per il 1993; che, se si lasciasse immutata la situazione attuale, ne potrebbero conseguire perturbazioni gravi sul mercato comunitario tali da compromettere le finalità previste dall'articolo 39 del trattato CE e gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1213/94;

considerando che è opportuno precisare che, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, i prezzi cui è offerto l'aglio originario di paesi terzi sono particolarmente bassi e cioè inferiori del 50-60 % al prezzo medio comunitario praticato durante il 1992, anno precedente alla crisi dell'aglio, e inoltre inferiori del 10 % agli attuali costi di produzione; che pertanto tali prezzi rendono praticamente impossibili le transazioni sui prodotti di origine comunitaria della campagna 1994/1995; che tale situazione reca grave pregiudizio ai produttori comunitari;

considerando che è quindi opportuno sospendere il rilascio di titoli di importazione per i prodotti originari di Taiwan e del Vietnam per il periodo strettamente necessario ad eliminare le turbative sopra descritte;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2707/72, è opportuno tener conto della situazione particolare dei prodotti in fase di trasporto verso la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli di importazione per l'aglio (codice NC 0703 20 00) originario di Taiwan o del Vietnam a norma del regolamento (CEE) n. 1859/93 è sospeso fino al 31 maggio 1995.

Articolo 2

1. Il disposto dell'articolo 1 non si applica alle domande di titolo che si riferiscono a prodotti per i quali si dimostri, al momento della presentazione della domanda, che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano in fase di trasporto verso la Comunità.

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.
[3] GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.
[4] GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.
[5] GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.
[6] GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.
[7] GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 11.

2. Si considerano in fase di trasporto verso la Comunità i prodotti che :

— hanno lasciato Taiwan e il Vietnam prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e

— sono trasportati sulla scorta di un documento di trasporto emesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e valido dal luogo di carico a Taiwan o nel Vietnam fino al luogo di scarico nella Comunità.

3. Gli interessati forniscono la prova, con soddisfazione delle autorità competenti, che ricorrono le condizioni previste al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato Taiwan o il Vietnam prima dell'entrata in vigore del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti :

— in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico, da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di tale data ;

— in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari vietnamiti o taiwanesi prima di tale data ;

— in caso di trasporto stradale. il carnet TIR rilasciato dall'ufficio doganale vietnamita o taiwanese prima di tale data ;

— in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione